

Atti del Convegno

Il ruolo del Consulente Tecnico a supporto delle indagini difensive.

Il contributo dell'Autopsia Psicologica

Latina, 7 giugno 2018

IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DELLA DIFESA IN UN CASO DI OMICIDIO TENTATO

Fabio Colaiuda

Medico, Criminologo Esperto in Scienze Forensi

Dottore di Ricerca in Scienze Medico-Chirurgiche Applicate

Presidente CS LAIC

L'introduzione, nel nostro ordinamento, delle "indagini difensive" con la Legge 397 del 7 dicembre 2000, ampliando il concetto di "diritto di difesa", inteso non soltanto in senso tecnico, ma anche in senso sostanziale, ha voluto ridurre il divario esistente fra diritti dell'accusa e quelli della difesa, dando voce al principio della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) ed al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.) (Ruvolo, 2012)¹.

Con lo strumento delle "indagini difensive", l'avvocato della difesa non ha più un ruolo passivo, di carattere squisitamente tecnico, destinato esclusivamente a controbattere nell'oralità del dibattimento, ma diventa parte attiva e dinamica nella ricerca della prova, la quale assume medesima dignità probatoria, rispetto a quella individuata e raccolta dalla P.G. e dal P.M., potendo il difensore stesso svolgere quegli accertamenti che, prima, erano di esclusiva competenza del Pubblico Ministero o del Giudice Istruttore.

Nell'obiettivo di realizzazione del giusto processo, le indagini difensive hanno quindi acquistato una dimensione organica e rivoluzionaria, consentendo al difensore di interagire in maniera ancora più forte con il P.M., mettendolo in condizione di poter avere una visione differente rispetto a quella che può caratterizzare la prospettazione accusatoria e offrendo in alcuni casi elementi di prova più certi, derivanti dalle indagini da lui svolte, anche in fase preliminare (Fusaro, 2005)².

In questa nuova dimensione, l'avvocato della difesa diventa il perno centrale attorno al quale ruota tutta l'attività investigativa difensiva, potendo egli decidere come espletare le indagini difensive e di

¹ Ruvolo M. (2012) *Investigazioni difensive e prova dichiarativa*, in *Archivio Penale*, 2012, n. 1.

² Cfr. Vitale S. (2005) *Indagini difensive*, in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=528>.

quali consulenti servirsi, i quali diventano pertanto uno strumento fondamentale a supporto dell'attività difensiva.

Il nostro processo si sta sempre più caratterizzando per la grandissima rilevanza della c.d. “prova scientifica” in tutti i suoi campi e settori e per come questa abbia “imposto” all'accusa ed alla difesa (oltre che al Giudicante con la perizia) di avvalersi di esperti chiamati a pronunciarsi sul tema scientifico, che rappresenta sempre più spesso la chiave di volta dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (Del Pero, 2016)³.

In quest'ottica, l'importanza di un Consulente Tecnico qualificato e competente è fondamentale per il buon esito della causa, perché, in materie tecniche e scientifiche soltanto un esperto forense nell'argomento di cui tratta la causa potrà fornire gli elementi necessari e corretti alla Parte, per affrontare il giudizio con una maggiore probabilità di successo.

Si viene così a delineare un nuovo paradigma delle indagini difensive: ***difendere conoscendo***, poiché solo tramite la conoscenza il difensore sarà in grado di adottare la migliore strategia difensiva possibile. Il Consulente Tecnico di parte dovrà possedere una preparazione altamente qualificata, che gli consenta di esaminare i fatti, i documenti e le informazioni, procedendo deduttivamente per esame e per analisi, **mai per ipotesi**, al fine di giungere a conclusioni metodologicamente e scientificamente corrette.

Essere rappresentati da un Consulente Tecnico con le capacità e le conoscenze appropriate è quindi il vero punto di svolta a cui è necessario far volgere la consulenza tecnica (Salamano, 2010)⁴ ed allo stesso potrà essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi (di Donato, 2013)⁵.

³ Del Pero A. (2016) *Il consulente tecnico della difesa e la possibilità che assista in aula all'esame dei testimoni. L'art. 149 delle norme di attuazione del c.p.p.*, in <https://www.studiolegaledelalla.it/consulente-tecnico-testimoni-149/>. Per approfondimenti sul punto si veda G. Brescia (2015) *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo penale*, Maggioli Editore.

⁴ Cfr. F. Salamano in <https://www.consulenzatecnicadiparte.it/perito-studio-peritale-perizie-tecniche/>.

⁵ Di Donato A. (2013) *La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel processo civile. Profili istituzionali e orientamento giurisprudenziale*, in <https://jurisnews.wordpress.com/2013/12/12/la-consulenza-tecnica-dufficio-profilo-istituzionali-e-orientamento-giurisprudenziale/>.